

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1220

## DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori PAINI, BOSO, PREIONI, PERIN, LORENZI,  
GIBERTONI, TABLADINI e MANFROI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 MAGGIO 1993**

---

Modifica del primo comma dell'articolo 11 della legge 2  
aprile 1968, n. 482, recante «Disciplina generale delle  
assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni  
e le aziende private»

---

ONOREVOLI SENATORI. - Il legislatore, nel prevedere il collocamento obbligatorio in favore di alcune categorie, cosiddette svantaggiate, si prefiggeva un duplice obiettivo: il loro inserimento nel lavoro affinché garantendo questo diritto fondamentale ne derivasse una vita dignitosa (in ossequio al dettato costituzionale) ed un risparmio economico per le casse dello Stato assistenziale.

Nel corso degli anni questo promettente proposito iniziale ha perso valenza positiva.

Così, ad esempio, l'invalidità, intesa come minorazione e limitazione della capacità lavorativa per cause oggettive, è divenuta, in alcuni casi, limitazione della capacità di guadagno.

Cioè, detto in altri termini e con toni palmari, al criterio oggettivo è subentrato il criterio soggettivo di scelta politica.

Poichè in alcune zone ben individuate topograficamente e geograficamente, la carenza di posti di lavoro è cronica, ecco il beneficio dell'invalidità e quindi il collocamento obbligatorio per questi disoccupati.

Anzichè superare l'ostacolo lo si aggira e per le casse dello Stato assistenziale sorge l'ennesimo debito.

E la piccola e media impresa, da sempre forza trainante dell'economia asfissata da oneri, tasse e balzelli vari, si trova ad affrontare anche il problema pratico dell'assunzione obbligatoria dei cosiddetti «riservatari» con una percentuale troppo gravosa.

La presente proposta si inserisce nell'ottica di lotta agli sprechi e di tangibile sostegno all'economia. Infatti, la riduzione di 10 punti percentuali sull'aliquota complessiva del personale da assumere obbligatoriamente non vuole essere una penalizzazione dei più deboli, bensì è volta ad evitare che la piccola e media industria, per sopravvivere, si trovi costretta ad eludere la legge attraverso la costituzione di due società oppure non ricorrendo all'aumento del numero dei lavoratori.

L'agire di coloro i quali sono preposti agli accertamenti dello «status» dei soggetti cosiddetti «svantaggiati», deve essere improntato al rigore ed alla pulizia morale con la messa al bando di connivenze e clientele di vario «genus» e «species».

Onde evitare che ciò che si getta dalla porta rientri dalla finestra.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

**Art. 1.**

1. Il primo comma dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 482, è sostituito dal seguente:

«1. Le aziende private con più di 35 dipendenti, tra operai ed impiegati, ad esclusione degli apprendisti, sono tenuti ad assumere lavoratori disoccupati appartenenti alle categorie indicate nel precedente titolo, per una aliquota complessiva del 5 per cento del personale in servizio. Le frazioni percentuali superiori allo 0,50 sono considerate unità».